

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-722 del 06/02/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO CON CAMBIO DELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE UBICATA NEL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC), PER USO DEPOSITO MATERIALE INERTE E PISTA - CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE - RICHIEDENTE: CASSINELLI FRANCO & C. S.N.C. - PRATICA: 6270/2022 - PROCEDIMENTO: PC07T0033.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-743 del 06/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – RINNOVO CON CAMBIO DELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE UBICATA NEL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC), PER USO DEPOSITO MATERIALE INERTE E PISTA – CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE – RICHIEDENTE: CASSINELLI FRANCO & C. S.N.C. - PRATICA: 6270/2022 – PROCEDIMENTO: PC07T0033.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 - n. 1740 del 2018 - n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia

Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO:

- l'atto n. 8087 del 25/08/2009 a firma del Responsabile Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna con il quale è stata rilasciata all'Impresa Cassinelli Giovanni & Carlo S.n.c. (C.F. e P.IVA: 00189320336), la concessione, con scadenza il 25/08/2015, per l'occupazione, ad uso deposito di materiali inerti e viabilità di accesso, dell'area demaniale ubicata in sponda sinistra del Torrente Tidone, in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), Località La Spada, ed identificata catastalmente al N.C.T. del precitato Comune al foglio 46, mappali 106/p e 104/p (Codice Procedimento: PC07T0033);
- l'atto n. 1902 del 18/04/2018, con il quale questo Servizio ha rinnovato, fino al 31/12/2021, alla succitata Impresa Cassinelli Giovanni & Carlo S.n.c. (C.F. e P.I.V.A.: 00189320336), la sopra richiamata concessione atto n. 8087/2009;

CONSIDERATO che la scadenza della sopra descritta concessione è stata prorogata, ai sensi e per gli effetti della normativa sullo stato di emergenza, varata per fronteggiare la pandemia Covid19 (da ultimo Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221), sino al 29/06/2022;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE n. 13023 in data 27/01/2022, successivamente sostituita, rettificata e integrata con note assunte al protocollo ARPAE n. 28906 in data 22/02/2022 e n. 41182 in data 11/03/2022, con le quali la società Cassinelli Franco & C. S.n.c. (C.F. e P.I.V.A.: 00189320336), ha provveduto a richiedere il rinnovo con cambio di titolarità, a proprio favore, del sopracitato atto;

VERIFICATO attraverso l'esame della della Visura estratta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza che a cambiare è solamente la denominazione della Ditta succitata in quanto la P.I.V.A. e la sede legale della Ditta medesima restano invariate;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'istruttoria tecnica, effettuata anche utilizzando la strumentazione cartografica di questa Agenzia, si è accertato che l'area demaniale oggetto dell'istanza di concessione sopra descritta, ha una superficie di circa 9.748 m² per quanto concerne l'uso deposito di materiale inerti e di circa 1282 m² e lunghezza di circa 267 m per quanto concerne l'uso pista d'accesso;

PRESO ATTO inoltre:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 30/03/2022 sul BURERT (parte seconda) n. 82 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE n. 203552, in data 13/12/2022);

DATO ATTO che, con nota protocollo n. 0047146 del 22/03/2022, questo Servizio ha richiesto - e più volte sollecitato anche per le vie brevi - al Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) di evidenziare eventuali elementi che potessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale;

RITENUTO di adottare ugualmente il presente atto concessorio, interpretando il silenzio del medesimo Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) come assenza di segnalazione di elementi ostativi;

ACCERTATO che:

- la ditta richiedente ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto, sino al 2025 (compreso);
- è stata versata la somma di € **2.683,13** a titolo di deposito cauzionale (€ 1.525,00 in data

04/08/2009 ed € 1.158,13 in data 30/1/2025);

DATO ATTO CHE:

- in data 26/11/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionali Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.lgs n. 159/2011;
- in data 27/11/2024 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art 67 del D.lgs. n. 159/2011;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con cambio di titolarità della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii., alla ditta Cassinelli Franco & C. S.n.c. (C.F. e P.I.V.A. 00189320336), il rinnovo, con cambio di titolarità, della concessione, in precedenza

rilasciata con atto n. 1902 del 18/04/2018, per l'occupazione di terreni demaniali del torrente Tidone, sponda sinistra, ubicati in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), Località La Spada, per usi:

- deposito materiali inerti di superficie complessiva pari a 9.748 m², terreni censiti al N.C.T. del succitato Comune al Fg. 46, parte mappale 106,
 - pista di accesso esistente di superficie complessiva pari a 1282 m² e lunghezza di circa 267 m, terreni censiti al N.C.T. del succitato Comune al Fg. 46, parte mappali 106 e 104,
- secondo la planimetria acclusa al Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale del presente atto – Codice Procedimento: PC07T0033;
- b) di stabilire che** la concessione è valida per anni 6 (sei) a partire dalla data di adozione del presente atto di concessione
- c) di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto (sub 1) quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla ditta concessionaria in data 29/01/2025;
- d) di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto fino all'anno 2025 (compreso) è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in **€ 2.683,13** è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - **deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il**

termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R.

26 aprile 1986 n. 131;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla ditta **Cassinelli Franco & C. S.n.c.** (C.F. e P.I.V.A. 00189320336), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC07T0033.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di terreni demaniali del torrente Tidone in sponda sinistra ubicati in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), Località La Spada, per usi:
 - deposito materiali inerti di superficie complessiva pari a 9.748 m², terreni censiti al N.C.T. del succitato Comune al foglio 46, parte mappale 106;
 - pista di accesso esistente di superficie complessiva pari a 1.282 m² e lunghezza di circa 267 m, terreni censiti al N.C.T. del succitato Comune al foglio 46, parte mappali 106 e 104;come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,

- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2025 ammonta a € **2.688,76**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **2.688,76**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro

soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico

nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

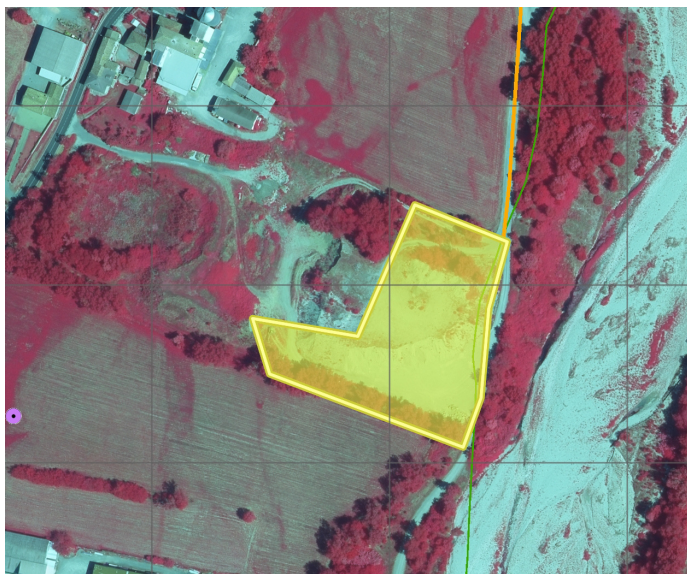
Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Piacenza” assunto al prot. ARPAE n. 203552 del 13/12/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



Il sottoscritto socio amministratore di Cassinelli Franco & C. S.n.c. (C.F. e P.I.V.A. 00189320336), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 29/01/2025, firmato per accettazione, dal socio amministratore della concessionaria.

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

FEDERICA PELLEGRINI

Risposta al n. 28906 ARPAE del 22/02/2022,
integrata con nota n° 41182 del 11/03/2022
SINADOC 6270/2022
Codice Proc. PC07T0033

ARPAE-SAC Piacenza
aoppc@cert.arpa.emr.it

e, p. c.
Comune di Borgonovo V.T.
P.zza Garibaldi 18 – 29011
protocollo.borgonovo@legalmail.it

Cassinelli Franco & C. S.n.c.
giovannieccarlocassinellisnc@cenaspec.it

OGGETTO: RICHIESTA PARERI - L.R. 7/2004 – Richiesta rinnovo, con cambio di titolarità, di concessione di occupazione area demaniale in sponda sinistra del torrente Tidone comune Borgonovo Val Tidone (PC), località La Spada.

Mappali foglio 46 n° 106/p Uso: deposito materiali inerti di superficie complessiva pari a 9.748 mq
Mappali foglio 46 n° 106/p e 104/p Uso: pista di accesso esistente di superficie complessiva pari a 1.282 mq e lunghezza 267m.

Richiedente Cassinelli Franco & C. S.n.c. **Parere idraulico di competenza.**

SINADOC 6270/2022 COD. PROC.: PC07T0033.

Vista:

- la richiesta di ARPAE-SAC di Piacenza assunta al protocollo del Servizio scrivente al **N. 0015548.E del 22/03/2022** relativa all'oggetto;

- la precedente concessione di area demaniale rilasciata alla ditta Giovanni & Carlo Cassinelli S.n.c. (codice pratica PC07T0033) con atto n. 1902 del 18/04/2018;

Visti:

- la LR 7/2004 e le competenze del Servizio scrivente in quanto Autorità Idraulica ai sensi del T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico e delle autorizzazioni idrauliche per i tratti di competenza;



- la D.G.R. 2242 del 28/12/2009, con la quale è stata approvata la ridefinizione dei tratti di corsi d'acqua di competenza dell'agenzia interregionale per il Po e della regione Emilia-Romagna, in base alla quale l'ARSTPC è competente per il torrente Tidone fino al ponte SP10 (località Ponte Tidone);
- esperimento, da parte del competente funzionario del Servizio, il sopralluogo in data 15/11/2022 e rilevato che l'area oggetto di concessione risulta, dal punto di vista geomorfologico, un terrazzo alluvionale che, per ragioni di natura planimetrica ed altimetrica, non risulta più far parte della sezione di alveo attivo interessata dal deflusso delle acque del torrente Tidone;

preso atto che il torrente Tidone, nel tratto considerato, risulta, in ambito di pianificazione settoriale, definito dalle specifiche contenute nella tabella seguente:

PGRA	
APSFR	sì
Scenario pericolosità alluvioni P3 (frequenti) – P2 (poco frequenti) – P1 (rare)	P3-P2-P1
Scenario Rischio R1 (moderato o nullo) - R2 (medio) - R3 (elevato) – R4 (molto elevato)	R1-R2
PAI	
fasce fluviali PAI Fascia A - Fascia di deflusso della piena Fascia B - Fascia di esondazione Fascia C - Area di inondazione per piena catastrofica	no
Rischio Idraulico ed idrogeologico PAI R1 – Moderato (danni sociali ed economici sono marginali) R2 – medio (danni minori agli edifici ed alle infrastrutture che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e lo svolgimento delle attività socio -economiche) R3 - elevato (possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture, con conseguente inagibilità degli stessi e l'interruzione delle attività socio-economiche, danni al patrimonio culturale) R4 - Molto Elevato: (Possibile perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, la distruzione di attività socio-economiche)	R3 Aree di esondazione



Esaminata la documentazione tecnica allegata agli atti allegata all'istanza, nella quale si dichiara che la concessione non prevede la costruzione di alcun'opera e/o la movimentazione di materiale presente in alveo;
sulla base di quanto sopra, si esprime

NULLA - OSTA

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti dei terzi alla richiesta di rinnovo, con cambio di titolarità, alla ditta Cassinelli Franco & C. S.n.c. della concessione per l'occupazione di aree demaniali del torrente Tidone individuati catastalmente al mappale 106/p - utilizzo deposito materiale inerti - superficie 9.748 mq e mappale 106/p e 104/p - sedime demaniale destinato a pista di accesso - di superficie 1282 mq foglio 46 comune di Borgonovo V.T..

Si prescrive quanto segue:

Art. 1. - L'uso richiesto non dovrà arrecare alcun danno alle opere idrauliche presenti. Il concessionario sarà obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area oggetto di concessione.

Art. 2. - Qualora le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua dovessero subire modifiche, il concessionario sarà tenuto a cessare l'utilizzo dell'area, senza che ciò gli crei nessun diritto, come da richiesta dell'organo idraulico competente.

Art. 3. - La presente concessione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi e pertanto il concessionario sarà ritenuto unico e solo responsabile:

- del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche;
- del rispetto delle norme di sicurezza per l'incolumità pubblica e privata;
- dei danni e degli infortuni che per effetto dell'uso posto in essere potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di validità della concessione e terrà sollevata e indenne l'amministrazione regionale/il competente organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che le potesse venire per effetto dell'uso;
- dell'adozione dei provvedimenti che sarà tenuto ad adottare per prevenire danni ed infortuni.

Art. 4. - La sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dall'uso dell'area) è a totale carico del concessionario e questo Servizio non entra nel merito delle modalità che Egli vorrà mettere in atto per assicurarla; il concessionario è individuato, a tutti gli effetti, quale "custode" dell'area in concessione;



Art. 5. - Eventuali interventi da parte dei Soggetti Autorizzati sono da ritenersi prioritari all'uso richiesto, imponendo al concessionario la rimozione dei ripari/protezioni messi in opera a tutela della sicurezza dei luoghi e delle opere realizzate;

Art. 6. - La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze;

Art. 7. - La revoca della concessione non creerà nel concessionario nessun diritto, mentre comporterà l'obbligo per lo stesso, di apportare le modifiche necessarie nonché la riduzione in pristino stato dell'area concessa, nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente;

Art. 8. - Dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche demaniali e lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'ARSTPC nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso senza limiti temporali alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

Art. 9. - Quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà eseguita come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;

Art. 10. - È vietato il taglio ed il disboscamento all'interno del mappale indicato, escluso nel caso di alberi e vegetazione secca o già sradicata.

Art. 11. - È vietata l'implementazione di strutture fisse (es. pali per vigneti) che possano ridurre l'efficienza idraulica in caso di eventi di piena del torrente.

Art. 12. - È vietata la movimentazione di terreno senza specifica autorizzazione dell'ente scrivente.

Art. 13. - Il materiale depositato dovrà essere disposto in via preferenziale alla maggior distanza possibile dall'alveo attivo del torrente ed in cumuli disposti in direzione parallela al corso dello stesso, sfruttando gli avvallamenti morfologici preesistenti, e privilegiando la disposizione dei materiali più fini a maggiore distanza dall'alveo del torrente, per evitare un possibile dilavamento e trasporto solido a valle in caso di piena od esondazione. Il deposito del materiale inerte dovrà soddisfare tutte le prescrizioni dettate dal DPR 120/2017 e dal Dlg 152/2006, anche in termini di qualità ambientale del materiale depositato.

Ing. Federica Pellegrini
(documento firmato digitalmente)



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

P.D.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.